



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO
SETTORE LAVORO

Il Dirigente Responsabile: GIOVANI FRANCESCA

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 4546 - Data adozione: 09/10/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Modifica al d.d. 3318/2014 "Avviso pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà"

Data certificazione: 16/10/2014

Numero interno di proposta: 2014AD005492

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Positivo

.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Positivo

.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012;

Visto il D.L. 726/84, convertito con modificazioni in L. 863/84 relativa ai contratti di solidarietà;

Visto il D.L. 148/93, convertito con modificazioni in L. 236/93, in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della citata L. 863/84;

Vista la L. 608/96, art. 6, comma 3, che modifica l’ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata L. 863/84;

Vista la propria precedente DGR 1093/2009, con cui erano state approvate le Linee di indirizzo per l’integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di Solidarietà, al fine di incentivare il ricorso ai Contratti di Solidarietà da parte delle aziende per la conservazione e la salvaguardia del posto di lavoro e delle competenze;

Vista la DGR n. 114 del 19.02.2014 con cui si è proceduto ad approvare i nuovi Indirizzi per l’integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà;

Vista la DGR n. 584 del 14.07.2014 avente per oggetto “Approvazione indirizzi per l’integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà – modifiche alla DGR 114/2014”, che modifica il termine per la presentazione delle domande e rende tale termine perentorio;

Vista la DGR n. 803 del 29.09.2014 avente per oggetto “Approvazione indirizzi per l'integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà - modifiche alla DGR 584/2014”, che introduce una fase transitoria per la presentazione delle domande relative a decreti emanati nel periodo compreso tra il 14/08/2013 e il 13/08/2014;

Visto il decreto dirigenziale n. 7260/2009, così come modificato dal decreto dirigenziale n. 960/2014 e successivamente dal decreto dirigenziale n. 3318/2014 con la sostituzione dell’allegato A “Avviso pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà”;

Ritenuto pertanto necessario, in conseguenza di quanto stabilito dalla DGR n. 803 del 29.09.2014, modificare il decreto dirigenziale n. 3318/2014 sostituendo l’allegato A “Avviso pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà” con l’allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nessuna modifica è intervenuta agli allegati B) e C) di cui al D.D. 7260/2009;

Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 1/09 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di Settore;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010 e successive modificazioni inerente la modifica dell'articolazione organizzativa della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Lavoro;

DECRETA

- 1) di modificare il decreto dirigenziale n. 3318/2014 sostituendo l'allegato A "Avviso pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà" con l'allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di fare decorrere gli effetti delle modifiche dell'avviso pubblico approvato con il presente atto dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
FRANCESCA GIOVANI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO
SETTORE LAVORO

Allegati n°: 1

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
A	2ad1e216aa5a224033858a81dcf5369e1e1b08f50ae70440c11f99b29192221d

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da GIOVANI FRANCESCA
Data: 09/10/2014 12:28:48 CEST
Motivo: firma del dirigente competente



Signature Not Verified

Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 10/10/2014 17:52:14 CEST
Motivo: firma con annotazione del dirigente struttura controllo amministrativo



Signature Not Verified

Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 15/10/2014 13:32:43 CEST
Motivo: firma con annotazione del dirigente struttura controllo contabile



Signature Not Verified

Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 16/10/2014 08:46:04 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



REGIONE TOSCANA - SETTORE LAVORO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTEGRAZIONI AL REDDITO PER I LAVORATORI IN CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Decreto Legge 30 ottobre 1984 n. 276, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- dell'art. 6, comma 3 della L. 608/96;
- dell'art. 1, comma 186 della L. 147/2013;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012;
- della DGR 114/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 1. FINALITA' GENERALI

La Regione Toscana adotta il presente avviso al fine di garantire un'integrazione economica ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di tipo difensivo.

ART. 2. BENEFICIARI

I beneficiari del presente avviso sono i dipendenti di unità produttive ubicate in Toscana e per i quali è stato stipulato un Contratto di Solidarietà difensivo.

ART. 3. ENTITA' DELL'AIUTO

L'ammontare dell'integrazione regionale è definito in base alla tipologia di impresa da cui dipendono i lavoratori e dal periodo di applicazione del contratto di solidarietà, ed è così determinato:

Periodi di solidarietà effettuati dal 1° gennaio 2014

1. per i **dipendenti da aziende di cui alla L. 863/84**, l'integrazione regionale è pari al **15% del trattamento perso**
2. per i dipendenti da **aziende non artigiane di cui alla L. 236/93**, l'integrazione regionale è pari a:
 - a. il **45% del trattamento perso** nel caso in cui l'azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
 - b. il **20% del trattamento perso** nel caso in cui l'azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza
3. per i dipendenti da **aziende artigiane di cui alla L. 236/93**, l'integrazione regionale è pari a:
 - a. il **32,50% del trattamento perso** nel caso in cui l'azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
 - b. il **7,50% del trattamento perso** nel caso in cui l'azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza

Periodi di solidarietà effettuati fino al 31 dicembre 2013

1. per i dipendenti da **imprese/cooperative di cui alla L. 863/84** e interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo **stipulati dal 1° luglio 2009**, l'integrazione della Regione Toscana garantirà, subordinatamente all'intervento governativo di cui al DL 78/2009, il **raggiungimento del 90% trattamento perso**. In assenza dell'intervento governativo di cui al DL 78/2009, il contributo aggiuntivo della Regione si conferma nella misura del 20%, come inizialmente stabilito dalla DGR 312/2009.
2. per i dipendenti da **imprese/cooperative non artigiane di cui alla L. 236/93** interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo, l'integrazione della Regione Toscana garantirà il **raggiungimento del 70% trattamento perso**.
3. per i dipendenti da **imprese artigiane di cui alla L. 236/93** interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo, l'integrazione della Regione Toscana è pari al **20% del trattamento perso**.

ART. 4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine dell'ottenimento del beneficio a favore dei propri dipendenti, le aziende possono presentare domanda in bollo per le unità produttive ubicate in Toscana e per i cui dipendenti è stato stipulato un Contratto di Solidarietà difensivo, utilizzando l'apposita modulistica sottoriportata compilata in ogni sua parte.

Le domande di concessione dell'integrazione regionale devono essere presentate, a pena di decadenza, tramite raccomandata A/R alla Regione Toscana entro 6 mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione.

Fase transitoria: nel caso di Decreti Ministeriali emanati nel periodo compreso tra 14/08/2013 e il 13/08/2014 - data di entrata in vigore dell'avviso pubblico approvato con d.d. 3318/2014-, il termine di 6 mesi decorre dalla data del 13/08/2014.

Per data di presentazione si intende la data di invio della raccomandata. **Le domande presentate oltre i suddetti termini saranno respinte.**

A ciascun decreto di autorizzazione ministeriale deve corrispondere **una sola** domanda .

La domanda in bollo deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R a **REGIONE TOSCANA – SETTORE LAVORO – VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 24 – 50132 FIRENZE**

ART. 5. TRASMISSIONE DEI DATI

Contestualmente alla presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente trasmessi i dati relativi ad un periodo compreso all'interno del contratto di solidarietà, per il quale essi siano disponibili **a consuntivo**, secondo lo schema riportato nelle istruzioni allegate alla domanda.

Tali dati dovranno essere inviati alla Regione Toscana **esclusivamente** sotto forma di foglio elettronico via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto dell'email "Richiesta integrazione regionale CdS – _____ (Ragione Sociale azienda) periodo dal _____ al _____".

La medesima modalità di invio dei dati in formato elettronico deve essere utilizzata anche per successivi periodi conclusi, compresi all'interno del periodo autorizzato dal Ministero del Lavoro e per il quale è già stata presentata la domanda di integrazione alla Regione Toscana.

ART. 6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande saranno esaminate sulla base dell'ordine di ricevimento determinato dal protocollo generale della Regione Toscana e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso che siano richieste integrazioni alla domanda presentata, ai fini dell'esame delle istanze, farà fede la data di ricezione da parte della Regione delle integrazioni richieste.

Alle aziende sarà data comunicazione dell'accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo PEC all'indirizzo indicato sulla domanda o, se non presente, all'indirizzo PEC registrato presso la Camera di Commercio.

Unitamente a tale comunicazione la Regione invierà il decreto regionale che ha disposto l'esito della domanda ed il dettaglio dell'integrazione regionale spettante a ciascun lavoratore.

ART. 7. PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

La Regione Toscana si avvale dell'Agenzia Regionale ARTEA per l'erogazione dell'integrazione oggetto del presente avviso.

Il pagamento dell'ammontare complessivo dell'integrazione regionale sarà effettuato da ARTEA nei confronti dell'azienda richiedente l'intervento per i propri dipendenti. L'azienda dovrà liquidare quanto dovuto a ciascun dipendente entro il mese successivo all'effettiva erogazione da parte dell'ARTEA ed evidenziare tale contributo in busta paga attraverso inserimento di apposita voce.

ART. 8. REVOCA DELL'INTEGRAZIONE REGIONALE ED EVENTUALE RECUPERO

Nel caso in cui si rilevino difformità tra i dati indicati dell'azienda relativamente alle ore di solidarietà effettuate ed alla relativa integrazione erogata da INPS e quanto effettivamente risultante dai dati in possesso di INPS, tali da comportare una erogazione della quota di integrazione regionale superiore al dovuto, o nel caso in cui l'integrazione regionale erogata risulti comunque superiore al dovuto, la Regione procederà alla revoca di quanto indebitamente erogato.

Il recupero delle somme, comprensive degli interessi legali calcolati sulla quota non dovuta dalla data di erogazione alla data del provvedimento di recupero, avverrà a cura di ARTEA secondo quanto definito nella convenzione stipulata tra Regione Toscana ed ARTEA il 1° febbraio 2010.

ART. 9. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali in possesso dell'Amministrazione Regionale in ragione del presente avviso confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Giunta Regionale della Regione Toscana. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e saranno comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito web della Regione Toscana. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Lavoro Dott.ssa Francesca Giovani.

ART. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

ART. 11. INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente avviso e l'allegato sono reperibili sul sito della Regione Toscana:

www.regione.toscana.it – "Cittadini" – "Lavoro" – "Bandi" – Bandi Attivi Settore Lavoro e Settore Formazione – **Avviso pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori interessati dai contratti di solidarietà**

Per maggiori informazioni:

Regione Toscana - Settore Lavoro – Via Pico della Mirandola, 24 – 50132 Firenze

Info: tel. 055/4382075-2044

email: contrattisolidarieta@regione.toscana.it

**DOMANDA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI INTERESSATI
DAI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

**MARCA
DA
BOLLO
Euro 16,00**

**Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola, 24
50132 Firenze**

Il/la sottoscritto/a.....nato/a a.....
Prov.....il.....Codice Fiscale
residente in Via/Piazza
CAP.....Comune.....Prov.....

in qualità di **legale rappresentante** dell'impresa:

Ragione Sociale:
Codice Fiscale
Sede legale: Via/Piazza
CAP.....Comune.....Prov.....
Codice ATECO 2007.....Tel.Fax.....
Indirizzo PEC.....

DICHIARA:

sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 DPR 445/00, ed in particolare che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non vera,

PRESENTA:

DOMANDA di ammissione all'integrazione regionale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro per applicazione del Contratto di Solidarietà.

TIPOLOGIA DELL'IMPRESA

Impresa di cui alla **L. 863/84**

Impresa di cui alla **L. 236/93**, art. 5, comma 5 **con esclusione delle imprese artigiane**

Impresa artigiana di cui alla **L. 236/93**, art. 5, comma 5

**ISTRUZIONI PER L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI LAVORATORI
INTERESSATI DAL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'**

I seguenti schemi di tabelle sono da utilizzarsi per l'invio dei dati tramite foglio elettronico all'indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Nel caso di contratto di solidarietà che interessa due annualità diverse sarà necessario utilizzare due tabelle, la prima per i periodi fino al 31.12.2013, la seconda per i periodi con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2014.

TABELLA 1 – da utilizzare per periodi di solidarietà fino al 31.12.2013

Dati a consuntivo riferiti al periodo del Contratto di Solidarietà richiesto in pagamento:
dal _____ al _____

Codice Fiscale Lavoratore	Cognome	Nome	Retribuzione media oraria ¹	Ore di solidarietà effettuate	Importo statale integrazione al lavoratore ²

Note:

¹ Per le imprese di cui alla L. 863/84 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella calcolata secondo le disposizioni INPS per la compilazione del mod. SR41, anche in caso di conguaglio.
Per le imprese di cui alla L. 236/93 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella riportata sulla Scheda informativa trasmessa al Ministero del Lavoro (allegato 6).

² Per le imprese di cui alla L. 863/84 deve essere indicato l'importo statale al netto del contributo del 5,84% dovuto all'INPS.
Per le imprese di cui alla L. 236/93, nel caso in cui l'azienda eroghi la propria quota di contributo ai lavoratori, l'importo statale di integrazione dovrà comprendere anche tale quota.

TABELLA 2 – da utilizzare per periodi di solidarietà dal 01.01.2014

Dati a consuntivo riferiti al periodo del Contratto di Solidarietà richiesto in pagamento:
dal _____ al _____

Codice Fiscale Lavoratore	Cognome	Nome	Retribuzione media oraria ¹	Ore di solidarietà effettuate

Note:

¹ Per le imprese di cui alla L. 863/84 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella calcolata secondo le disposizioni INPS per la compilazione del mod. SR41, anche in caso di conguaglio.
Per le imprese di cui alla L. 236/93 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella riportata sulla Scheda informativa trasmessa al Ministero del Lavoro (allegato 6).